

COMUNE DI VILLALBA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA



COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5_ del Registro - OGGETTO: INTERROGAZIONI

Data 19/04/2012 -

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 1969 del 12 aprile 2012 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in prima seduta pubblica di prima convocazione e in sessione ordinaria.

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

Nr.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	BORDENGA SALVATORE	Presidente		
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente	X	
3	ALESSI ENZO	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere		X
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere	X	
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE	Consigliere	X	
8	MESSINA GIANBATTISTA	Consigliere	X	
9	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere		X
10	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere	X	
11	LUPO CALOGERO	Consigliere	X	
12	SAIA ALESSIA	Consigliere	X	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Assenti 2---

Presenti 10

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco Alessandro Plumeri, il Vice Sindaco Calogero Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Tramontana Giuseppe, Di Vita Antonio, Territo Concetta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

- in continuazione di seduta -

Il **Presidente del Consiglio** procede alla trattazione della **interrogazione contrassegnata dalla lettera a) al punto 3 dell'ordine del giorno** presentata dal Gruppo "Villalba Futura", relativa al rimborso delle spese legali, e acquisita al protocollo dell'ente al n. 399 del 30 gennaio 2012, e invita il Consigliere Ferreri, che ne ha richiesto risposta orale, ad illustrarne il contenuto.

Il **Consigliere Ferreri** dà lettura dell'interrogazione. Terminata la lettura dell'interrogazione, legge una nota, in nome e per conto del Gruppo Villalba Futura, che produce perché sia allegata e faccia parte integrante della deliberazione (Allegato 2.1).

Il **Sindaco**, chiesta ed ottenuta la parola, dà risposta all'interrogazione con la lettura di una nota che produce per essere allegata e fare parte integrante della deliberazione (Allegato 2.2). La risposta fa riferimento ai pareri espressi dal Segretario Comunale sull'argomento in esame il 27 dicembre 2011, a riscontro di una richiesta della Responsabile dell'Area Amministrativa, e il 12 aprile 2012, in riscontro di una nota del Revisore dei Conti, e invita questi a darne lettura e li produce in copia perché vengano allegati per fare parte integrante della deliberazione (Allegati 2.3, 2.4 e 2.5).

Il **Segretario Comunale** dà lettura dei chiarimenti forniti riguardo alla spettanza del rimborso spese legali sostenute dall'Ing. Salvatore Bordenga e dal Geom. Antonio Di Vita con la nota prot. 5333 del 27 dicembre 2011.

Il **Presidente** invita il Consigliere Ferreri, in qualità di interrogante, a replicare.

Il **Consigliere Ferreri** ritiene che quanto esposto dal Sindaco a titolo di risposta all'interrogazione presentata nei circa 50 minuti, noiosi, di tempo impiegati, è poco congruo con quanto voleva conoscere il Gruppo Villalba Futura. Osserva che per quanto riguarda la tomba, i Sig. Scarlata ancora aspettano e a tale questione non è ancora stata trovata una soluzione, e per quanto riguarda la spettanza del rimborso delle spese legali, il Gruppo Villalba Futura suggeriva di richiedere un parere alla Regione, visto che all'interno dell'ente ci sono dei pareri discordanti tra Revisore dei Conti e Segretario Comunale. Infine osserva che il Gruppo Villalba Futura non vuole entrare nel merito e giudicare se il rimborso delle spese legali spetta o meno, ma, a tutela dell'ente, voleva solo che si richiedesse gratuitamente un ulteriore parere ad un ufficio regionale a ciò appositamente preposto.

Il **Sindaco** interviene per precisare che è nel testo dell'interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di opposizione che si legge che si voleva conoscere a che punto fosse il procedimento relativo alla pratica edilizia in esame e quanto fosse costato. Ribadisce che si aspetta la sentenza a definizione del procedimento giudiziario che si è innescato sulla pratica edilizia in esame e che tale vicenda giudiziaria è costata al Comune circa 16.000,00 euro. Spese queste, ritiene, dovute alla cattiva gestione della cosa pubblica da parte dell'Amministrazione precedente che potevano essere più utilmente impiegati per tentare un accordo transattivo con la Sig.ra Lumia.

Il **Consigliere Lupo** osserva che nell'amministrazione Zoda era presente, quale amministratore, anche il Sindaco.

Il **Sindaco** osserva che era presente nell'amministrazione Zoda, quale amministratore, quando il problema è nato e allora avevo cercato di far trovare un accordo tra le parti. Osserva che nel 2005 quando è andato via dall'amministrazione Zoda, allora la situazione è esplosa ed è successo tutto

quello di cui abbiamo parlato. Afferma, altresì, che nell'interrogazione il Gruppo Villalba Futura cita, a suo parere scorrettamente e con mala fede, due sentenze che non c'entrano niente con la fattispecie concreta in esame. Inoltre ricorda che vari amministratori, in tempi diversi, si sono visti rimborsare le spese legali sostenute per fatti attinenti all'espletamento del mandato e non è mai stato tenuto un comportamento di tal fatta. Precisa che se l'intervento è stato lungo, ciò è avvenuto solo perché non si è voluto lasciare alcun dubbio sulla questione. Infine sottolinea che non è vero che queste interrogazioni gli diano fastidio, quello che gli dà fastidio è la cattiveria che c'è dentro.

Esce il Consigliere Marcello Plumeri . Presenti 9.

Il **Consigliere Scarlata** dà lettura di una nota a firma dei Consiglieri comunali del Gruppo consiliare Insieme per Villalba Bordenga Salvatore, Scarlata Gaspare, Ricottone Salvatore e Plumeri Marcello che viene letta e prodotta per essere allegata alla deliberazione per farne parte integrante (Allegato 2.5).

Il **Presidente del Consiglio** interviene quale Consigliere del gruppo "Insieme per Villalba" in quanto chiamato in causa dal documento presentato dal Gruppo Villalba Futura e perché nella parte introduttiva si chiede formalmente l'intervento della Presidenza del Consiglio perché sia rispettata la legittima e deontologica prassi che sia data risposta alle interrogazioni per iscritto e oralmente nel primo Consiglio utile. Osserva che nella prima seduta utile è stata inserita all'ordine del giorno la trattazione dell'interrogazione presentata e che per quanto riguarda la risposta scritta il Sindaco ha già rassicurato che questa sarà inviata al Gruppo Consiliare interrogante nel più breve tempo possibile.

Precisa che l'altra questione sollevata dal Gruppo Villalba Futura attiene ad una metodologia di risposta, nel senso che i Consiglieri presentano un'interrogazione e l'Amministrazione ha il dovere di rispondere nei termini e con le modalità previste dal Regolamento. Osserva che tuttavia c'è un aspetto che non è regolamentato. Afferma che normalmente i Consiglieri comunali, quando presentano un'interrogazione, oltre che portarla al protocollo, la inviano per conoscenza ai mass-media che, ricevuta la nota, chiamano immediatamente la controparte per assicurare un confronto e il diritto di replica. Ritiene, pertanto, che il fatto di lamentarsi che l'Amministrazione abbia dato una risposta in ordine al contenuto di questa o di altre interrogazioni in forma tempestiva, anticipando in qualche qual modo la risposta ufficiale all'interrogazione, è strano e non è corretto. Afferma di essere fermamente convinto del fatto che ciascuno debba svolgere il proprio ruolo nell'ambito del Consiglio comunale, la maggioranza e l'opposizione. Sottolinea anzi che l'opposizione ha il diritto-dovere di esercitare le sue funzioni di controllo ispettivo perché così è da stimolo a fare di più e a fare meglio. Tuttavia avrebbe gradito che chi ha scritto la nota presentata dal Gruppo Villalba Futura avesse fatto un'operazione più attenta, per esempio, con riguardo al rimborso delle spese legali ai Consiglieri comunali Bordenga e Plumeri, spese legali che questi hanno sostenuto quando quali Consiglieri di opposizione, nella passata consiliatura, esercitando il loro dovere – diritto di controllo ispettivo, hanno fatto un'interrogazione al Sindaco per denunciare e rendere edotta l'opinione pubblica villalbese su un misfatto dell'Amministrazione Zoda – Lupo - Favata relativo alla revoca di un incarico relativo alla casa protetta per anziani affidato all'Ing. Scalia. Con quella interrogazione i Consiglieri di opposizione hanno esercitato il loro diritto / dovere di controllo ispettivo, ma con quella interrogazione il Sindaco Zoda si è ritenuto diffamato e ha sporto denuncia. La magistratura ha compiuto le proprie indagini e, ritenuto che non c'erano gli estremi della diffamazione, voleva archiviare. Il Sindaco Zoda, non contento di questo fatto, ha fatto opposizione all'archiviazione e il Giudice ha fatto un'ordinanza di archiviazione che è esemplare nella quale si afferma che i Consiglieri comunali indagati hanno esercitato il diritto – dovere al controllo ispettivo. Il Sindaco, non contento

dell'ordinanza di archiviazione, ha fatto perfino ricorso in Cassazione che ha ritenuto che non c'erano gli estremi per iniziare un procedimento penale a carico dei Consiglieri comunali e lo ha condannato al pagamento di un'ammenda. A seguito di questa vicenda ai Consiglieri comunali, secondo delle norme chiare indicate da Segretario Comunale, sono state rimborsate le spese sostenute per difendersi.

Ritiene di doversi soffermare, altresì, sull'altro procedimento che riguarda la questione della tomba. Precisa che occorre fare una riflessione sulla tomba, osservando che tale procedimento è interessato da due momenti storici. C'era un momento in cui il Sindaco Zoda era della Margherita, mentre lui era dei Democratici di Sinistra. Erano i tempi della prima consigliatura, quando gli schieramenti politici di appartenenza erano entrambi del Centro Sinistra e pertanto in occasione delle elezioni amministrative del 2005 si erano alleati ed avevano vinto le elezioni. Afferma che è nel corso di questa prima consigliatura che giunge la denuncia dei Sigg. Scarlata e successivamente una comunicazione giudiziaria a lui, quale Capo Area Tecnica, e al Geom. Di Vita, quale responsabile del procedimento. inoltrata apposita istanza, il Sindaco aveva autorizzato i dipendenti alla nomina di legali di fiducia, perchè dimostrassero la propria innocenza e che avevano agito nell'interesse dell'ente. Afferma che tuttavia le cose cambiarono, perchè Zoda passò dal Centro Sinistra al Centro Destra, migrando dalla Margherita al MPA, per cui divennero degli avversari politici. Precisa che lui divenne Capogruppo dell'opposizione e l'atteggiamento del Sindaco Zoda cambiò radicalmente fino al punto di far adottare in Giunta un atto deliberativo che non ha precedenti, con la quale l'avv Tesauro veniva incaricato per esercitare l'azione civile nei confronti dei dipendenti nel caso in cui sarebbero stati condannati in via definitiva. Il comportamento tenuto dall'Amministrazione Zoda nella seconda fase fu anomalo rispetto alla prima fase, grazie anche a qualche tecnico compiacente. Osserva che la spesa relativa a tale procedimento non è solo di 61.000 euro, quali le somme a titolo di spese legali rimborsate ai dipendenti, ma si avvicina ai 100.000 euro, perché nella seconda fase il Sindaco con la sua Giunta hanno adottato una serie di provvedimenti che dovevano portare alla demolizione della tomba a qualsiasi costo. Hanno ingaggiato uno dei migliori avvocati per resistere in giudizio contro un'opposizione al TAR per ottenere una sospensiva all'ordinanza di demolizione. Incarichi per quasi 20.000 euro per una tomba di circa 8 metri cubi che è stata costruita 15 cm più avanti. Con riferimento al procedimento penale subito dai dipendenti, osserva che il Giudice del primo grado ha contestato loro la responsabilità di non aver adottato l'ordinanza di demolizione, ma afferma di essere convinto che l'operato tecnico dell'ufficio è corretto, in quanto quella tomba non doveva essere demolita e che una eventuale demolizione sarebbe un atto scorretto dal punto di vista tecnico ed amministrativo nei confronti della Sig.ra Lumia. Precisa che le somme percepite dai dipendenti non andranno in tasca ai dipendenti, ma ai legali che li hanno difesi nei tre gradi di giudizio: - Tribunale di Caltanissetta dove hanno incontrato un giudice particolare che ha fatto una sentenza che dichiara di rispettare ma non di condividere, Corte di Appello che li ha assolti e Corte di Cassazione che ha confermato la sentenza del giudice di appello.

Osserva che queste pratiche hanno avuto una lunga storia, sono state oggetto di attenzione anche da parte del Revisore dei Conti, il Dott. Bellomo, che a campione ha selezionato questi atti deliberativi per operare degli approfondimenti di cui l'Amministrazione è stata contenta visto lo status dei richiedenti e per evitare speculazioni inutili.

Ricorda che dai banchi dell'opposizione mai sono state fatte delle speculazioni politiche quando si è trattato, nel corso della consigliatura passata, di rimborsare le spese legali al Sindaco Vizzini e al Sindaco Favata ed altri amministratori passati. Per questo motivo dichiara di censurare tali comportamenti dell'opposizione, in quanto i motivi giuridici e giurisprudenziali portati a sostegno sono privi di un minimo di supporto tecnico e giuridico, come dimostrato dalle relazioni tecniche del Sindaco e del Segretario Comunale.

Sostiene, infine, che chi ha scritto questo documento ignora che questi organi istituzionali, sia l'Ufficio Legale e Legislativo della Regione sia la Corte dei Conti, si esprimono non su

fattispecie concrete e particolari, ma su fatti di carattere generale e per fatti di carattere generale dello stesso tipo ed oggetto di quello in esame vi sono diversi pareri che possono essere consultati in qualsiasi momento. Per questo, ritiene, la richiesta del Gruppo di opposizione appare inutile e strumentale e finalizzata ad arrecare un danno agli amministratori che sono interessati da questo procedimento. Per questo, ritiene, che si tratti di un comportamento scorretto e sleale dal punto di vista politico. Infine osserva che con il documento presentato, il Gruppo Villalba Futura accusa il Consigliere Marcello Plumeri di essere stato organico della precedente Amministrazione. Osserva che negli ultimi mesi della precedente consigliatura, la posizione del Consigliere Plumeri Marcello nei confronti dell'Amministrazione era una posizione critica, tant'è che nell'ultimo periodo vi è stato un processo di isolamento dell'assessore Plumeri ed un automatico coinvolgimento con la sua candidatura nella lista avversaria. Si tratta di un procedimento politico corretto e regolare, perché se ci meravigliassimo di Marcello Plumeri, non sa cosa potrebbe pensarsi di Zoda e Favata che sono andati a cercare a Vizzini per candidarlo. Conclude che al termine della missiva il Gruppo di opposizione richiama i principi di trasparenza e legalità, ed afferma che su questo la maggioranza sarà sempre al loro fianco.

Il Presidente del Consiglio chiede al Consigliere Ferreri se si ritiene soddisfatto della risposta.

Il Consigliere Ferreri non si esprime.

Il Presidente del Consiglio procede alla trattazione della **interrogazione contrassegnata dalla lettera b) al punto 3 dell'ordine del giorno**, relativa allo sport villalbese, acquisita al protocollo dell'ente al n. 1404 del 23.03.2012. Osserva che molto spesso nell'introduzione dei documenti presentati dal Gruppo Villalba Futura sono citati i cinque Consiglieri del Gruppo, ma poi non seguono le cinque firme e li prega di fare maggiore attenzione per le prossime volte. Osserva che i firmatari dell'interrogazione sono i Consiglieri Ferreri, Lupo e Costanza e li invita ad illustrarne il contenuto.

Esce il Consigliere Saia. Presenti 8 .

Il Consigliere Costanza dà lettura dell'interrogazione.

L'Assessore Tramontana, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che in quindici anni di storia calcistica, le poche squalifiche che ha riportato sono state sempre e solo per difendere i suoi compagni e afferma che fino a quando avrà la possibilità di giocare a calcio difenderà sempre la maglia villalbese, i suoi colori e soprattutto i suoi compagni. Si scusa, tuttavia, con la società e con i giovani villalbesi perché ritiene che la sua condotta non sia un buon esempio, anche se tiene a precisare che quello che è scritto sul Giornale non è del tutto vero. Si parla di colpi e minacce all'arbitro. Osserva che Villalba è l'unico paese in provincia di Caltanissetta e forse in Sicilia in cui non possono verificarsi delle risse, in quanto vi è sempre la presenza costante dei Carabinieri. Afferma di essersi preso la squalifica, per difendere il fratello del Consigliere Saia che stimo come calciatore. Riguardo alle osservazioni contenute nella interrogazione al comportamento degli amministratori che deve essere *"un'attività esemplare e di grande sobrietà e rispetto dei dettami etici"*, afferma che lezioni di vita dal Consigliere Ferreri e dal Consigliere Lupo non ne accetta.

Rientra il Consigliere Plumeri. Presenti 9.

L'Assessore Tramontana continua osservando che la nota fa riferimento anche a Ettore Di Vita, il figlio dell'assessore Di Vita, che è stato chiamato dal Presidente della FIGC ed è stato nominato

uno dei migliori dirigenti della Provincia di Caltanissetta che non si sono messi in tasca una lira, a differenza di altri. Afferma che tale richiamo è stato scorretto. Dichiaro che si dice in giro che viene dato un contributo per la gestione del campo di € 8.500,00. Afferma che all'Associazione Sportiva Villalbese l'Amministrazione dà un contributo di € 3.500,00, di cui € 2.000,00 servono per l'iscrizione al campionato e € 1.000,00 per le visite mediche. Infine l'Associazione ha anche la gestione del campo.

Il Consigliere Costanza osserva che non era presente alla partita e che i fatti sono stati appresi dal giornale. E' contento che l'Assessore si sia scusato con la popolazione ed osserva che il coinvolgimento del figlio dell'Assessore Di Vita è stato dettato dal fatto che questi era riportato nell'articolo di stampa.

Il Presidente del Consiglio interviene quale Consigliere del gruppo "Insieme per Villalba", affermando che quella che si è consumata è una vicenda strana nella vita dello sport villalbese. Precisa che mai dai banchi dell'opposizione o della maggioranza si è levata un'azione di protesta da parte di qualche Consigliere Comunale nei confronti dei giocatori. Osserva che se Ettore non fosse stato il figlio dell'Assessore Di Vita, non sarebbe stato attaccato e non sarebbe stata fatta l'interrogazione. Così facendo si vuole invece stroncare la carriera dirigenziale alla quale un giovane villalbese si affaccia. Apprezza quanto detto dall'Assessore Tramontana quando afferma che ci può stare nel corso di una partita di calcio una squalifica, rilevando come per il resto ciò è successo anche a campioni di serie A, ma non per questo tali giovani sono dei delinquenti. Non apprezza invece il passaggio dell'interrogazione in cui si chiede conto dei soldi che si assegnano all'Associazione Sportiva, nella parte in cui si vuole sapere come questi giovani villalbesi spendono i soldi, mettendo in discussione l'onestà dei ragazzi. Ritiene che a tal proposito dovrebbe andarsi indietro di qualche anno, quando il consigliere Lupo era assessore e il Comune di Villalba dava alla squadra di terza categoria un contributo di 18.000 euro. Conclude affermando che nessuno ha mai chiesto come si spendevano quei soldi, né quelli del contributo dato al circolo per anziani.

L'Assessore Di Vita, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che suo malgrado è chiamato in causa da un'interrogazione sterile ed inutile che ritiene si è rivolta contro chi l'ha proposta, in quanto ho ricevuto diverse telefonate di colleghi e amici nelle quali questi osservavano che l'interrogazione poco ha a che fare con l'attività amministrativa e nelle quali mettevano in luce la pochezza di questo gesto e il vuoto politico e mentale di questa opposizione. Osserva che a giudicare dai temi cavalcati dall'opposizione, sembrerebbe che i problemi della comunità villalbese si risolvano nello sport e nello spettacolo e si dispiace che in quasi due anni e mezzo di consiliatura l'opposizione non è stata capace di formulare delle proposte serie ed alternative. Sostiene che l'interrogazione presentata dall'opposizione rappresenta solo una provocazione, tirando in ballo le parentele.

Il Consigliere Tatano, chiesta ed ottenuta la parola, dichiara che intende soffermarsi sul testo dell'interrogazione presentata dall'opposizione, laddove si dice che gli amministratori devono tenere nell'attività pubbliche, personali e professionali, atteggiamenti esemplari, di grande sobrietà e rispettosi dei dettami etici, giuridici, formali e sostanziali derivanti dal ruolo pubblico rivestito. Osserva tuttavia che nessuno dei Consiglieri di Villalba Futura ha chiesto le dimissioni del Consigliere Lupo che è stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza e si chiedono, invece, sulla base delle notizie riportate su un quotidiano, le dimissioni di un assessore che per troppa foga ha litigato e ha detto qualche parola in più. Sottolinea che da gente di questo stampo non si possono accettare consigli e che questa non dovrebbe neppure uscire di casa, come hanno fatto per la notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale. Dichiaro che potrebbe

continuare e fare molti esempi, ma preferisce fermarsi per non alimentare ulteriori polemiche.

Il Consigliere Ferreri, chiesta ed ottenuta la parola, spiega che il Gruppo Villalba Futura hanno fatto un'interrogazione come se ne fanno altre e si è fatto riferimento a fatti per chiarire quello che è successo. Si dispiace per la mala fede della gente che ha letto e ha voluto leggere nell'interrogazione una mancanza di rispetto nei confronti della famiglia Di Vita e ricorda ai Consiglieri che fanno delle accuse che hanno il dovere di denunciarle.

Il Consigliere Tatano applaude.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, osserva che il Gruppo Villalba Futura ha esordito la serata invitando l'Amministrazione ad andare a casa perché non sa amministrare, ma considerato il tenore delle interrogazioni presentate e le risposte date ritiene che è l'opposizione che non è in grado di fare opposizione, in quanto ha tenuto atteggiamenti distruttivi e non è stata di stimolo e di crescita. Infine afferma che il Sindaco e il Gruppo Insieme per Villalba riconfermano la massima fiducia e stima nei confronti dell'assessore Tramontana per l'ottimo lavoro svolto anche se in questo caso per la troppa foga agonistica ha sbagliato.

Il Presidente del Consiglio chiede al Gruppo Villalba Futura se si ritiene soddisfatto della risposta.

Il Consigliere Costanza si dichiara soddisfatto.

Il Presidente del Consiglio, accertato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, passa alla trattazione dell'argomento posto al punto successivo dell'ordine del giorno.

- segue -



Gruppo consiliare

Il potere non ama essere controllato, giudicato, criticato. Nella Democrazia deve accettarlo.

COMUNICATO

Premesso che alle interrogazioni consiliari è norma ed educazione Istituzionale rispondere ,nei termini regolamentari , ai Consiglieri interroganti , per iscritto o in Consiglio comunale ,(per cui si chiede formalmente l'intervento della Presidenza del Consiglio comunale affinché sia rispettata tale legittima e deontologica prassi) e poi esternare a mezzo mass-media...

Nel merito alle dichiarazioni a mezzo stampa del Sindaco e di esponenti della Giunta comunale sulle Nostre interrogazioni ed interpellanze, si ribadisce che il Gruppo consiliare "**Villalba futura**",(componente essenziale del Consiglio comunale,Organo di controllo ed indirizzo degli atti amministrativi , nei tempi e modi che la cronaca amministrativa propone e con gli strumenti che le norme e la Politica forniscono)**ha il dovere/diritto**, investito del ruolo di Opposizione , **di chiedere conto** ,entrando nel merito e nelle procedure , dei comportamenti e dei provvedimenti emanati dall'Amministrazione attiva e contestualmente farli conoscere all'opinione pubblica.

L'interrogazione, che irrita inspiegabilmente il Sindaco ed l'Assessori ,**è semplicemente una legittima domanda di notizie** , su una pratica amministrativa che sta costando al Comune € 61.000,00 , più altre spese di cui si chiede conto e **la richiesta** ,cosa che fanno tante Amministrazioni comunali, intellettualmente più umili , **di un parere a qualificatissimi Organi tecnici Istituzionali (Corte dei Conti , Ufficio Legislativo e Legale della regione Siciliana)** per motivi di trasparenza


al fine anche di "chiarire atti che altrimenti sono e saranno motivo di speculazioni di ogni genere con **ulteriore discredito delle Istituzioni comunali**", considerato che i richiedenti sono Amministratori in carica. **Ogni altra lettura la lasciamo agli infastiditi Sindaco ed Assessori, con l'impegno che continueremo a contrariarli con le Nostre scomode interrogazioni ed interpellanze.**

Per le problematiche relative a responsabilità politico-amministrative della passata gestione, "Villalba futura" esorta la maggioranza a chiederne conto per primo al loro Capogruppo consiliare Marcello Plumeri, Assessore uscente dell'ultima Amministrazione ed agli Amministratori di quel consesso, presenti nel Gruppo maggioritario. Il Nostro gruppo è costituito per 4/5 da Consiglieri non presenti nella precedente Amministrazione pertanto, su atti che ritiene di interesse generale e di cui viene a conoscenza, soprattutto se impegnano somme notevoli dei Cittadini Villalbesi, ne chiede e chiederà conto, ne vuole e ne vorrà conoscere il perché, il come, le responsabilità ed i responsabili, **senza fare sconti a nessuno di ieri e di oggi.**

Tutti i temi di interesse generale sono e saranno da "Villalba futura", valutati nell'esclusivo **interesse di Villalba e dei Villalbesi** nella **trasparenza ed a difesa della piena Legalità.**

Villalba 19 aprile 2012.

Vincenzo Fabio Ferreri, Giuseppe Costanza, Calogero Lupo, Giovanbattista Messina, Alessia Saia





IL SINDACO

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

RISPOSTA A INTERROGAZIONE

FORMULATA DAI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI FERRERI VINCENZO FABIO E SAIA ALESSIA, RECANTE PER OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO PROCEDIMENTO PENALE (PROT. 399 DEL 30 GENNAIO 2012).

Con contratto di concessione rep. 11 del 26 agosto 1991, a seguito di delibera di Giunta Municipale n. 120 bis del 17 aprile 1991, il Comune di Villalba concedeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia mq 4,75 di suolo cimiteriale sito nella V traversa del cimitero comunale.

In data 17 luglio 1998 l'Amministrazione Comunale, previo nulla osta dell'Ufficio Sanitario e parere favorevole della Commissione Edilizia, rilasciava alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la concessione edilizia n.11 per la realizzazione della sepoltura familiare.

In data 22 settembre 2000, veniva acquisito agli atti del Comune un esposto a firma del Sig. Scarlata Alfonso, il quale lamentava che la costruenda tomba avrebbe ostruito il passaggio che conduce alla parte posteriore della propria tomba di famiglia e ne chiedeva pertanto la demolizione. A seguito dell'esposto, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nelle persone del geom. Trabona e del geom. Di Vita, il 3 settembre 2001 effettuavano una visita di sopralluogo dalla quale emergeva *"una lieve differenza nel posizionamento del manufatto edilizio di circa 15 cm rispetto alle previsioni progettuali"* e una discordanza tra le planimetrie allegate al progetto e lo stato dei luoghi; con provvedimento n. 25 del 23 settembre 2002 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Bordenga veniva ordinata, cautelativamente, la sospensione dei lavori di completamento della suddetta sepoltura alla sig.ra Lumia Maria Nunzia, riservandosi di effettuare degli accertamenti in merito alle difformità esistenti rispetto alla concessione edilizia e di porre in essere i successivi adempimenti ai sensi della legge 45/1987 e della legge regionale 37/1985. Con successive note in atti del procedimento l'U.T.C. osservava che *"l'accesso ai loculi della sepoltura del Sig. Scarlata, per la caratteristica dimensionale dei loculi in atto edificati, viene garantito dallo spazio esistente tra la stessa e l'adiacente sepoltura della famiglia Vinci/Ognibene."*

A seguito delle note del 19 giugno 2003 e del 6 aprile 2006 con le quali la sig.ra Lumia Maria Nunzia chiedeva la revoca dell'ordinanza di sospensione lavori, il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Tecnico Ing. Petruzzella, tecnico di nomina sindacale, adottava l'ordinanza n. 51 del 10.04.2006 con la quale ingiungeva alla Sig.ra Lumia Maria Nunzia la demolizione dell'opera, argomentando che veniva occupato abusivamente suolo del demanio comunale e con motivi di ordine igienico sanitario e di decoro per la esigua distanza esistente tra il manufatto in questione realizzato ed i retrospetti delle tombe da tempo esistenti.



IL SINDACO

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Con ricorso al TAR Sicilia, Palermo, iscritto al n. R.G. 1197/2006, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia impugnava la suddetta ordinanza di demolizione, rilevandone l'illegittimità, e ne chiedeva l'annullamento e la sospensione, in sede cautelare, degli effetti. Il ricorso veniva notificato al Comune di Villalba in data 05.06.2006 prot. 2839.

L'Amministrazione Comunale, al fine di resistere all'azione promossa dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, con deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 28.06.2006, affidava l'incarico all'Avv. Sergio Agrifoglio per rappresentare il Comune nel procedimento instauratosi innanzi al TAR Sicilia impegnando una somma presuntiva di € 1.000,00 e rimandando ad un atto successivo la liquidazione definitiva a presentazione di regolare parcella contenuta entro i minimi tariffari.

Con Ordinanza n. 829 del 2006 depositata il 18 07 2006, il TAR Sicilia, Palermo, respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento.

La deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 28.06.2008 veniva successivamente ad essere integrata con la Deliberazione di Giunta Municipale 42 del 12.04.2007 con la quale l'Amministrazione Comunale procedeva ad impegnare un'ulteriore somma di € 2.253,23 ad integrazione di quella già stanziata con la prefata deliberazione per la liquidazione della parcella presentata dal Dott. Agrifoglio.

In data 12 febbraio 2007, la Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 della legge 47 del 28.02.1985, con progetto a firma del Geom. Alessandro Plumeri da cui si rilevava che il manufatto edilizio corrisponde perfettamente a quanto assentito nei disegni di concessione, ad eccezione della già citata traslazione di cm 15 del corpo di fabbrica imposta dalla necessità di salvaguardare l'albero secolare ivi esistente, e che, in ogni caso, la sepoltura ricadeva interamente all'interno del lotto cimiteriale concesso. Con provvedimento n. 1274 del 13 03 2007 a firma dell'Ing. Petruzzella, il Comune denegava l'istanza di concessione in sanatoria.

Con determina n. 80 del 4 maggio 2007, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba Ing. Petruzzella disponeva l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n.11 del 17 luglio 1998 e ordinava la demolizione della sepoltura e il ripristino dello stato dei luoghi.

La Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava ricorso per motivi aggiunti al TAR Sicilia Palermo per l'annullamento del provvedimento di diniego della sanatoria edilizia ex art. 13 della legge 47 del 28.02.1985, motivandolo tra l'altro con il mancato preavviso di rigetto, la mancanza dei pareri della Commissione Edilizia e dell'Ufficiale Sanitario.

L'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Municipale Comunale n. 48 del 30.04.2007 affidava un nuovo incarico all'Avv. Agrifoglio per difendere il Comune avverso il ricorso per motivi aggiunti innanzi al TAR Sicilia Palermo per l'annullamento del



IL SINDACO

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

provvedimento n. 1274 del 13 03 2007 di diniego della sanatoria edilizia ed impegnava la somma presuntiva di € 6.000,00 rimandando ad un atto successivo la liquidazione definitiva a presentazione di regolare parcella da redigersi questa volta entro la media tra i minimi e massimi tariffari.

Con Ordinanza n. 1548 del 2007 depositata il 04 settembre 2007, il TAR Sicilia, Palermo, respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato per motivi aggiunti.

In favore del Dott. Agrifoglio l'Ufficio disponeva con il provvedimento di liquidazione n. 23 del 20.07.2007 il pagamento di un primo acconto di € 1.224,00, a seguito della presentazione della fattura 26 del 28 maggio 2007, e con il provvedimento di liquidazione 19 del 01.04.2008 il pagamento di un secondo acconto di € 4.744,82, a seguito della presentazione della fattura 2 dell'8 febbraio 2008 del 26 03 2007.

La deliberazione di Giunta Municipale n. 48 del 30.04.2007 veniva successivamente ad essere integrata con la Deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 25.03.2008 con la quale l'Amministrazione Comunale procedeva ad impegnare un'ulteriore somma di € 5.000,00 ad integrazione di quella già stanziata con la prefata deliberazione necessarie per consentire il prosieguo della causa, stante la complessità e il prolungarsi dell'iter processuale.

Con provvedimento di liquidazione n. 27 del 05 giugno 2009 veniva liquidato a favore del legale dell'ente un terzo acconto di € 4.624,44, a seguito della presentazione della fattura 16 del 14 maggio 2009.

Il 16.10.2008 la Sig.ra Lumia Maria Nunzia presentava appello avverso l'ordinanza emessa in sede cautelare 1548/07 emessa dal TAR, innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia per il suo annullamento e/o riforma.

Il CGA con ordinanza interlocutoria n. 882/2007 del 07.11.2007 riteneva necessario procedere alla verifica in ordine a taluni elementi di fatto e a tal fine incaricava l'Ingegnere Capo del Genio Civile di Palermo, assegnando il termine del 10 gennaio 2008, e disponeva la sospensione medio tempore dell'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado rinviando all'udienza del 30 gennaio 2008.

Successivamente, con ordinanza n. 76/2008 del 30 gennaio 2008, il CGA, non essendo stata effettuata la verifica da parte del funzionario del Genio Civile, accoglieva l'appello e l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia, nelle more della decisione della causa nel merito in prime cure in quanto riteneva prevalente il periculum in mora dedotto dall'appellante.



IL SINDACO

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

----- * -----

L'Ufficio Genio Civile di Palermo comunica che in data 22 maggio 2009 ha ottemperato all'ordinanza del C.G.A. 882/07, depositando gli atti della disposta verifica e l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11.06.2009 affida un terzo incarico all'Avv. Agrifoglio per proporre ricorso per revocazione avverso l'ordinanza 76/08 del 30 gennaio 2008 del CGA e impegna la somma €2.500,00 quale onorario da corrispondere al legale che dovrà essere contenuto tra i minimi e i massimi tariffari.

Il CGA con ordinanza 808/2009 depositata il 10 luglio 2009 dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione in quanto il deposito tardivo della verifica dopo la decisione sulla istanza cautelare, rende *tamquam non esset* (come se non ci fosse) l'atto tardivamente depositato, essendo già venuto meno al momento del deposito il titolo in forza del quale l'atto in questione avrebbe potuto assumere la portata ausiliaria rispetto alla pronuncia giurisdizionale.

Con provvedimento di liquidazione n. 48 del 12.10.2009 l'Ufficio disponeva in favore dell'Avv. Agrifoglio il pagamento di €1.000,00, a seguito di presentazione della fattura 20 del 23 giugno 2009.

Ad oggi, conclusasi la fase cautelare con la sospensione degli effetti dell'ordinanza di demolizione adottata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba, si è ancora in attesa della fissazione della data dell'udienza per la trattazione nel merito e la decisione.

Passati in rassegna gli atti deliberativi e i provvedimenti di liquidazione relativi a tale procedimento, risulta che ad oggi sono state impegnate somme per un totale di € 16.752,00 e liquidate per € 14.845,00 al legale del Comune Avv. Agrifoglio. Questo è il costo reale monetario, mentre è di difficile quantificazione l'equivalenza monetaria dell'enorme impegno di risorse lavorative profuse nel procedimento di contenzioso che ci occupa.

Per quanto attiene alla spettanza del rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale instaurato a carico dell'Ing. Salvatore Bordenga e del Geom. Antonio Di Vita in relazione alle suindicate vicende, si rinvia alle chiarissime ed esaustive osservazioni del Segretario Comunale dott.ssa Concettina Nicosia contenute nella nota prot. 533/int del 27 dicembre u.s. di cui si dà lettura per completezza di informazione ai Sigg. Consiglieri.

Tali osservazioni sono state rese a riscontro della nota della Responsabile dell'Area I, prot. 341/int. del 4 novembre 2011, in ordine alla accoglienza delle richieste di rimborso spese legali presentate dall'Ing. Salvatore Bordenga in data 1 luglio 2010 e dal Geom. Antonio Di Vita, in data 15 giugno 2010, e fatte successivamente proprie dalla stessa Responsabile dell'Area I con il parere di regolarità tecnica favorevole sulle proposte di deliberazione adottate dalla Giunta Comunale ad unanimità con atti nn. 175 e 176 del 27/12/2011.



COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

---- * ----

IL SINDACO

In ordine alle ulteriori questioni poste nell'interrogazione dal Gruppo di Opposizione, e sempre al fine di assicurare la massima chiarezza e trasparenza, si è a precisare quanto segue.

Per quanto concerne la conformità dei suddetti atti deliberativi al dettato della sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro 13264/2002, vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 13.11.2008, occorre evidenziare che il Comune di Villalba non si è mai costituito parte civile nel processo penale a carico dei due dipendenti, né ha mai esperito altra azione civile nei confronti degli stessi.

Più precisamente, a seguito della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, il 6 maggio 2006, all'esito del richiesto giudizio abbreviato, che dichiarava l'Ing. Bordenga Salvatore ed il Geom. Di Vita Antonio responsabili del reato di abuso di ufficio loro ascritto, l'Amministrazione Comunale decideva, con deliberazione n. 70 del 15 05 2008 di conferire un incarico di assistenza legale all'Avv. Walter Tesouro di fiducia dell'Amministrazione per la costituzione di parte civile del Comune di Villalba nel giudizio di appello relativo al procedimento penale, con un impegno di € 3.000,00.

Ma con comunicazione del 05 settembre 2008, l'Avv. Tesouro, rinunciava all'incarico conferitogli, indicando che non appariva opportuno per il Comune costituirsi parte civile nel procedimento penale pendente avanti la Corte di Appello, in quanto se è vero che il diritto di costituirsi parte civile non era stato esperito nel giudizio abbreviato chiesto dai dipendenti e questo pertanto poteva essere fatto valere in appello, per farlo sarebbe stato necessario sollevare un profilo di nullità della sentenza di primo grado che non avrebbe giovato all'Ente perché il processo avrebbe dovuto retroagire. L'Amministrazione Comunale, pertanto, con deliberazione di Giunta n. 139 del 13/11/2008 procedeva a revocare l'atto deliberativo n. 70 del 15.05.2008 ed affidava l'incarico all'Avv. Tesouro per proporre l'azione civile per il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Villalba, con un impegno € 3000,00, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., qualora fosse intervenuta la pronuncia di sentenza definitiva di condanna in sede penale.

Procedimento quello penale che invece si è concluso con la sentenza di assoluzione di entrambi i dipendenti, dall'imputazione loro ascritta, adottata dalla Corte di appello di Caltanissetta il 16 giugno 2009 e confermata dalla Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 67 del 13 gennaio 2010.

Per quanto detto, vista l'assoluzione dei due dipendenti, l'incarico conferito all'Avv. Tesouro è *tamquam non esset* (come se non ci fosse).

Alla luce di tali considerazioni, non essendosi il Comune di Villalba né costituito parte civile nel processo penale instauratosi a carico dei dipendenti, né esperito alcuna azione



COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

IL SINDACO

civile per il risarcimento dei danni nei confronti degli stessi, il dettato della sentenza n. 13624/2002 della Corte di Cassazione risulta inconferente nella fattispecie in esame.

A margine, in ogni caso, si rileva che tale questione riteverebbe con riferimento al presupposto dell'assenza di conflitto di interessi tra il dipendente e l'Amministrazione.

L'esatto adempimento delle statuizioni dell'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, norma che ad oggi regola la materia, obbliga l'ente, prima di convenire di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità penale aperto nei confronti di un proprio dipendente, a valutare la sussistenza di alcune condizioni e tra queste anche l'insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente.

E a tal fine il sistema delineato dall'art. 28 CCNL impone che il dipendente citato in giudizio comunichi tempestivamente la chiamata stessa all'ente di appartenenza, perché l'ente possa nominare un legale di "comune gradimento": suo e del dipendente medesimo.

Tale comunicazione è funzionalmente rivolta a favorire le valutazioni proprie dell'Ente in ordine alla sussistenza di un suo effettivo interesse ad agire nel giudizio in cui è coinvolto il dipendente e dunque a verificare che sussistano tutte le condizioni stabilite dal precitato art. 28 per sostenere la relativa spesa.

I dipendenti Ing. Salvatore Bordenga e Geom. Di Vita Antonio con note acquisite al protocollo del Comune di Villalba rispettivamente ai numeri 5380 del 24 novembre 2005 e 5080 del 10 novembre 2005 erano a comunicare all'ente locale la notifica da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta dell'avviso di conclusioni indagini preliminari nel procedimento n. 1160/05 RG e a richiedere che il Comune assumesse a proprio carico ogni onere della difesa, autorizzando i dipendenti stessi alla nomina di un difensore di fiducia. E il Sindaco del Comune di Villalba (lo stesso che poi intendeva costituirsi in giudizio come parte civile) con note rispettivamente del 29 novembre 2005 e del 18 novembre 2005 autorizzava i dipendenti medesimi alla nomina di difensori di fiducia, onerandoli di darne comunicazione all'ente locale.

Alla data dell'instaurarsi del procedimento penale dunque l'Amministrazione Comunale non era a ravvisare nessun conflitto di interessi tra l'ente e i dipendenti.

Per quanto concerne la conformità dei suddetti atti deliberativi alla decisione n. 498 del 20.05.1994 del Consiglio di Stato, Sez. V, per la quale in presenza di più procedimenti penali con esiti differenziati, alcuni di condanna e altri di assoluzione, e di una sola parcella, il rimborso debba essere accordato per quella parte di parcella che si riferisce ai processi conclusi con l'assoluzione, si evidenzia che nella fattispecie presa in esame dalla sentenza l'imputato risultava soggetto a diversi procedimenti che avevano avuto un diverso esito.



IL SINDACO

COMUNE DI VILLALBA

(Provincia di Caltanissetta)

--- * ---

Nella fattispecie in esame invece, uno era il capo di imputazione a carico dei due dipendenti, una è stata l'azione penale esercitata dal Pubblico Ministero, unico è il procedimento penale che si è articolato in tre fasi di giudizio, conclusosi con l'assoluzione dei due dipendenti ai sensi dell'art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituisce reato. Per quanto detto il richiamo della sentenza 488 del 20.05.1994 appare in conferente.

In ultimo, a seguito delle perplessità e degli interrogativi posti dal Revisore Unico dei Conti dott. Massimo Bellomo al Segretario Comunale con la nota del 12 marzo, la dott.ssa Concettina Nicosia ha dato un puntuale riscontro in data 12 aprile con la citazione della normativa regionale e dello Statuto del Comune di Villalba che definisce e supera gli approfondimenti formulati dal Revisore medesimo. Anche di tali atti si dà lettura per completezza di informazione ai Sigg. Consiglieri.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni e di tutti gli approfondimenti giuridici effettuati e di tutte le cautele adottate, in considerazione dello status degli attuali richiedenti, cui si è pure richiesto la produzione di parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati attestante la congruità delle parcelle dei propri difensori (confermate integralmente negli importi), si ritiene superfluo procedere ulteriormente a richiedere un parere all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana o alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.


E ciò anche al fine di assicurare un'azione amministrativa non solo prudente e legittima, in considerazione dell'attuale status di Amministratori dei richiedenti, con controlli e approfondimenti normativi che sono andati ben oltre quelli rituali adottati in atti similari, ma anche efficiente considerato il ritardo accumulato dal procedimento che vede penalizzati i medesimi.

Con l'auspicio che quanto esposto abbia chiarito definitivamente gli atti dei procedimenti oggetto di interrogazione, ponendo così rimedio ai paventati tentativi di speculazione di ogni genere che possono comunque discreditarne le istituzioni comunali.

Villalba, _____

Il Sindaco

geom. Alessandro Plumeri



IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 533^{INT} del 27 DIC 2011

Al Responsabile dell'Area I

e p.c. Al Revisore dei Conti

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLA NOTA DELLA RESPONSABILE DELL'AREA I PROT. 341/INT. DEL 4 NOVEMBRE 2011

Con la presente, si intende dare riscontro alla nota della Responsabile dell'Area I prot. 341/int. del 4 novembre 2011 in ordine alla accoglibilità delle richieste di rimborso spese legali presentate dall'Ing. Salvatore Bordenga e dal Geom. Antonio Di Vita e acquisite al protocollo del Comune di Villalba rispettivamente al n. 4333 del 01 luglio 2010 e al 4023 del 15 giugno 2010 alle quali risultano allegate:

- le parcelle dei difensori;
- le sentenze penali assolutorie emesse dalla Corte di Appello di Caltanissetta il 16/06/2009 e dalla Suprema Corte di Cassazione il 13/01/2010.

Le istanze di cui trattasi hanno ad oggetto il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale nel quale l'Ing. Salvatore Bordenga e il Geom. Antonio Di Vita erano accusati del delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., in concorso tra loro, in quanto il primo, quale responsabile dell'UTC del Comune di Villalba, e il secondo, quale responsabile del procedimento, nello svolgimento del servizio, in violazione di norme di legge, intenzionalmente, omettendo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito della notifica dell'ordinanza di sospensione dei lavori relativi alla realizzazione di una tomba, avrebbero arrecato a Lumia Maria Nunzia un ingiusto vantaggio patrimoniale e a Scarlata Alfonso un danno ingiusto.

Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 6 maggio 2006, all'esito del richiesto giudizio abbreviato, dichiarava Bordenga Salvatore e Di Vita Antonio responsabili del reato di abuso di ufficio loro ascritto.

La Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 16 giugno 2009 riformava la sentenza di primo grado e, alla luce di un giudizio di incompletezza e insufficienza della prova acquisita in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, assolveva entrambi gli imputati, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. dall'imputazione loro ascritta, perché il fatto non costituisce reato.

In ultimo, la Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 67 del 13 gennaio 2010, rigettava il ricorso promosso dal Procuratore generale avverso la decisione di assoluzione della Corte di Appello e confermava la sentenza assolutoria emessa dalla corte distrettuale di Caltanissetta.

Per una migliore intelligenza della questione non appare superfluo, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo che regola la materia del rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti.

L'art. 16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR n. 333/1990, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo e colpa grave.

Il sistema del rimborso delle spese nei giudizi per responsabilità civile e/o penale del personale degli enti locali, nell'attuale fase di evoluzione, si sviluppa secondo la disciplina dell'art. 28 del CCNL del 14/9/2000 per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali il quale, rubricato "Patrocinio Legale", così recita: "1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1."

Con riguardo, inoltre, alle fonti dell'ordinamento locale proprie del Comune di Villalba acquista rilevanza l'art. 23 dello Statuto Comunale che recita: *"Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente. L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1, dovranno essere rimborsate dall'ente."*

La ratio di una simile tutela va individuata nel fatto che il pubblico funzionario che viene convenuto in giudizio in tale sua veste deve essere tenuto esente dalle spese giudiziarie sostenute per azioni legali ingiuste ed infondate poste in essere nei suoi confronti in conseguenza della pubblica funzione ricoperta.

In altri termini le norme in esame costituiscono espressione di un principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini, purchè sussista un suo diretto interesse in proposito.

L'art. 28 del CCNL14/09/2000 disciplina espressamente il diritto del dipendente all'assistenza legale, considerato che esso prevede che il dipendente deve essere sostenuto dal proprio Ente attraverso la nomina di un legale di comune gradimento ai fini dell'assistenza in giudizio del dipendente stesso.

E' il caso di evidenziare che, in giurisprudenza, secondo un orientamento consolidato e unanime, si osserva che il diritto all'assistenza si trasforma in diritto al rimborso delle spese legali a procedimento concluso in tutti i casi in cui per ragioni varie non è stata possibile la nomina concordata ("di comune gradimento") di un legale oppure non è stata possibile una integrale anticipazione delle spese sostenute dal dipendente convenuto in giudizio da parte dell'ente di appartenenza.

Il sistema delineato dall'art. 28 CCNL impone che il dipendente citato in giudizio comunichi tempestivamente la chiamata stessa all'ente di appartenenza, perché l'ente possa nominare un legale di "comune gradimento": suo e del dipendente medesimo.

Tale **comunicazione** è funzionalmente rivolta a favorire le valutazioni proprie dell'Ente in ordine alla sussistenza di un suo effettivo interesse ad agire nel giudizio in cui è coinvolto il dipendente e dunque a verificare che sussistano tutte le condizioni stabilite dal precitato art. 28 per sostenere la relativa spesa.

I dipendenti Salvatore Bordenga e Di Vita Antonio con note acquisite al protocollo del Comune di Villalba rispettivamente ai numeri 5380 del 24 novembre 2005 e 5080 del 10 novembre 2005 erano a comunicare all'ente locale la notifica da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta dell'avviso di conclusioni indagini preliminari nel procedimento n. 1160/05 RG e a richiedere che il Comune assumesse a proprio carico ogni onere della difesa, autorizzando i dipendenti stessi alla nomina di un difensore di fiducia.

Il Sindaco del Comune di Villalba con note rispettivamente del 29 novembre 2005 e del 18 novembre 2005 autorizzava i dipendenti alla nomina di difensori di fiducia, onerandoli di darne comunicazione all'ente locale.

L'Ing. Salvatore Bordenga con nota prot. 5738 del 13 dicembre 2005 era a comunicare la nomina quale difensore di fiducia dell'Avv. Emanuele Limuti del foro di Caltanissetta.

Il Geom. Antonio Di Vita procedeva con nota prot. 5818 del 29 dicembre 2005 a comunicare la nomina quale legale di fiducia dell'Avv. Tommaso Pelagalli di Valledlunga, per il procedimento penale di primo e secondo grado, e con nota prot. 5999 del 22 dicembre 2009 dell'avv. Pietro Sorce del foro di Caltanissetta, per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione.

Seguendo l'iter logico delle precitate disposizioni contrattuali e statutarie può dirsi che il diritto del dipendente all'assistenza legale sussiste, purchè concorrano **quattro condizioni**:

- a) **che il dipendente sia convenuto in giudizio e non sia, invece attore, come si evince dal fatto che la norma parla di un procedimento "nei confronti" di un dipendente;**
- b) **che il dipendente sia un dipendente proprio dell'ente;**
- c) **che la chiamata in giudizio avvenga per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio;**
- d) **che non sussiste conflitto di interessi.**

Queste quattro condizioni che devono concorrere tutte nel caso concreto costituiscono il nucleo essenziale per l'insorgenza del diritto del dipendente all'assistenza legale da parte dell'ente di appartenenza, ente che per tal via assicura anche la tutela dei suoi interessi.

Operano invece come **limite esterno** al diritto all'assistenza legale ed alla giustificazione della relativa spesa da parte dell'Ente, i seguenti due elementi:

- la condanna del dipendente per dolo o colpa grave nel processo civile o penale che lo riguarda;
- la stipula in suo favore di un'assicurazione civile che comprenda il patrocinio legale.

Come la giurisprudenza ha più volte messo in luce e come si desume dal testo normativo, l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei dipendenti da parte dell'Ente locale non è automatico, ma è conseguenza di alcuni presupposti che devono sussistere e di rigorose valutazioni che l'Ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche.

A tal riguardo si pone come fondamentale ai fini della corretta verifica della ricorrenza delle condizioni sopra menzionate l'esame dell'esito finale di ciascun procedimento penale dal quale sia scaturita istanza di rimborso, attribuendo giusto rilievo al contenuto motivazionale delle pronunce che hanno definito i giudizi.

Nella fattispecie concreta in esame, l'accertamento delle condizioni necessarie per l'insorgenza del diritto dei dipendenti al rimborso delle spese legali relative al procedimento penale conclusosi con la loro assoluzione, appare del tutto agevole con riferimento a quella più sopra indicata alla **lettera a)**.

Dalla lettura del capo di imputazione (vedasi pag. 2 della sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 67 del 13 gennaio 2010) l'Ing. Salvatore Bordenga e il Geom. Antonio Di Vita sono stati sottoposti al procedimento penale di cui trattasi in qualità di **imputati** perché accusati, in concorso tra loro, del delitto di abuso di ufficio *ex art. 323 c.p.*

Riguardo alla condizione per la rimborsabilità delle spese legali più sopra indicata alla **lettera b)** relativa alla **natura del rapporto di lavoro** che lega gli imputati all'ente locale, si evidenzia che l'Ing. Salvatore Bordenga e il Geom. Antonio Di Vita erano legati al Comune di Villalba, al momento dell'accadimento dei fatti oggetto del procedimento penale, da un **rapporto di lavoro subordinato**.

Riguardo al presupposto per l'accoglimento della richiesta di rimborso delle spese legali indicato alla **lettera c)**, si osserva che occorre verificare che il **procedimento volto ad accertare la responsabilità si sia svolto nei confronti dei dipendenti in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio**.

La tutela opera solo qualora l'azione giudiziaria trovi il proprio **nesso di causalità** nell'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente.

Se sul piano soggettivo, il requisito essenziale per l'assistenza legale e/o il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente è dato dal rapporto di dipendenza, sul piano oggettivo il requisito essenziale è costituito dal fatto che l'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio debba essere espressione delle funzioni esercitate; deve trattarsi cioè di **un'attività posta in essere a causa del servizio** o quanto meno deve trattarsi di **"atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio"** ex art. 28 del CCNL del 2000.

A tal riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che *"il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale svoltosi a carico del dipendente, deve riguardare fatti direttamente connessi all'espletamento dei compiti di ufficio, quale ineliminabile ed imprescindibile presupposto"* (tra le altre, cfr. Cass. SS.UU. n 111/2000).

Con riferimento alla fattispecie concreta in esame, come peraltro emerge dall'esame del capo di imputazione (vedasi pag. 2 della sentenza della Corte di Cassazione, sezione VI, n. 67 del 13 gennaio 2010) l'Ing. Salvatore Bordenga e il Geom. Antonio Di Vita sono stati sottoposti al procedimento penale di cui trattasi in quanto accusati del delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p., perché in concorso tra loro, avrebbero, il primo, quale **responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villalba**, il secondo, quale **responsabile del procedimento, nello svolgimento del servizio**, in violazione di norme di legge, intenzionalmente arrecato a Lumia Maria Nunzia un ingiusto vantaggio patrimoniale e a Scarlata Alfonso un danno ingiusto.

In particolare, il capo di imputazione prevedeva che l'Ing. Salvatore Bordenga e il Geom. Antonio Di Vita, accertata la realizzazione, da parte della Lumia di una tomba unifamiliare, in difformità rispetto alla concessione edilizia 11/1998, e disposta la sospensione dei lavori di completamento del manufatto, omettevano di adottare i provvedimenti definitivi, ovvero ordinare al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, procurando così un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Lumia ed un danno ingiusto a Scarlata Alfonso, consistente nell'impedire la possibilità di far tumulare i feretri nella tomba di famiglia dello Scarlata, ubicata nelle adiacenze di quella della Lumia.

Dall'esame del testo delle due sentenze di merito e della sentenza della Corte di Cassazione, appare evidente che il procedimento penale subito dall'Ing. Bordenga Salvatore e dal Geom. Di Vita Antonio, **nella loro qualità di dipendenti**, attiene ad **atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio**.

In ordine **alla carenza di conflitto di interessi** di cui alla **lett. d)** tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente di appartenenza, è da osservare che il collegamento tra l'adempimento dei compiti di ufficio

ed i fatti per i quali il dipendente è sottoposto a giudizio di responsabilità può mancare sia per ragioni obiettive, come allorquando l'attività posta in essere non ha nulla a che vedere con il servizio, sia per ragioni finalistiche soggettive, ossia allorquando si agisce nell'adempimento dei compiti d'ufficio per finalità proprie del dipendente.

A tal proposito giova ricordare che, secondo la Cassazione, *"non è illogico valorizzare l'elemento finalistico della condotta per discriminare gli illeciti commessi dai funzionari e dipendenti pubblici riferibili alla Pubblica Amministrazione da quelli che invece producono la c.d. frattura del rapporto organico e perciò restano propri del soggetto che li ha posti in essere"* (cfr. Cass., sez. Lavoro n. 3370/1996).

Una situazione conflittuale si verifica quando l'interessato, avendo agito con dolo o con colpa grave, si pone in una situazione di contrasto rispetto al perseguimento degli interessi propri dell'amministrazione locale, con l'espletamento di attività che non siano nell'esclusivo interesse dell'amministrazione stessa.

Nel testo della sentenza del 16 06 2009 emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta e confermata in Cassazione, come già sopra ricordato, si legge che, seppur la mancata adozione dell'ordine di demolizione da parte degli imputati integri una violazione di legge, *"la volontà degli agenti può ugualmente atteggiarsi come rivolta a tutelare gli interessi dell'ufficio rappresentato, anche se finisce per porre in essere maldestri e non riusciti tentativi di comporre contrasti, attraverso una linea di condotta non coerente, né esente da censure"* (leggasi pag. 11).

Il giudice di appello espressamente riconosce, come emerge dal testo della sentenza nelle pagine 10-11, come quelle violazioni siano piuttosto *"riconducibili all'incapacità di riuscire ad esprimere in modo coerente e privo di censure le determinazioni della Pubblica Amministrazione, e ciò specialmente in un contesto fattuale e normativo di non sicura ed immediata lettura e tale da ingenerare dubbi sugli esiti procedurali e da innescare, al contempo, una serie di plausibili quanto argomentate tesi contrapposte da parte dei privati titolari di interessi personali confliggenti"*.

Ed ancora lo stesso giudice osserva come l'inosservanza del termine per adottare l'ordinanza di demolizione, a seguito del provvedimento di sospensione, non avesse *"natura perentoria avuto riguardo alla validità dell'iter procedimentale avviato"* e si verificasse *"in una situazione che alla luce dei rilievi all'epoca ravvisati in termini di fondatezza, poteva far plausibilmente ritenere percorribile la strada della variante in corso d'opera, una volta esclusa l'ipotesi della pura e*

semplice tolleranza di cantiere, ferma restando in caso di permanenza di insuperabili rilievi alla regolare definizione della costruzione oggetto della concessione, la possibilità di accedere ad altri provvedimenti e anzitutto all'ingiunzione di demolizione".

Gli imputati in un primo momento, a seguito degli esposti dello Scarlata, avevano rivolto l'attenzione alla usabilità della preesistente tomba dello Scarlata per effetto della realizzazione di quella della Lumia oggetto di concessione, attraverso misurazioni riguardanti il passaggio dei loculi tumulabili nella di lui tomba da tempo non utilizzata e verificando le condizioni in cui avrebbero potuto regolarmente eseguirsi le tumulazioni nella medesima tomba.

Ed infatti, come si legge ancora nella sentenza assolutoria della corte distrettuale, *"può ritenersi plausibile che, una volta constatata la materiale impossibilità di usare la tomba degli Scarlata nel rispetto delle prescrizioni di legge ed ivi effettuati i necessari lavori di adeguamento, il passaggio per le tumulazioni avrebbe potuto diversamente svolgersi senza pregiudizio, sì chè la costruzione oggetto di concessione, nonostante le difformità riscontrate, non avrebbe nella sostanza pregiudicato lo Scarlata".*

Viste le sentenze assolutorie definitive, affermata la carenza della soggettività tipica della figura delittuosa descritta dall'art. 323 c.p., appare evidente l'assenza di conflitto di interesse tra l'attività espletata dai dipendenti, l'Ing. Bordenga Salvatore e il Geom. Di Vita Antonio, e l'interesse dell'Amministrazione ad uno svolgimento corretto dell'attività amministrativa.

E tale conclusione risulta ancor più condivisibile se si pensa che l'evocato provvedimento di demolizione è stato emesso dall'Ing. Petruzzella, nella qualità di dirigente dell'Ufficio Tecnico di Villalba, il 10.04.2006, dopo un anno dal suo subentro nell'Ufficio già diretto dal Bordenga, e sulla base di motivazioni che, come sempre si legge nella sentenza assolutoria della corte distrettuale, *"si rifanno sia a quelle già esplicitate dall'Ing. Bordenga nell'ordinanza di sospensione lavori e dallo stesso non disconosciute nel corso del procedimento penale", sia "a nuovi rilievi, alcuni dei quali ventilati nell'ordinanza emessa dal GIP in data 22.05.2005 con riferimento all'applicabilità nella specie dell'art. 14 della lg. n. 47/1985 avuto riguardo alla natura demaniale del suolo oggetto della concessione, ed altri ancora fondati su ulteriori obiezioni, quali motivi di ordine igienico-sanitario e di decoro e mancato riscontro dell'avvenuto rispetto degli adempimenti previsti dalla lg. 1086 del 1971".*

Per completezza argomentativa si evidenzia che il provvedimento di demolizione è stato impugnato dalla Sig.ra Lumia Maria Nunzia e che ad oggi il procedimento non risulta ancora avere trovato definizione.

Con riguardo alla condizione sopra indicata alla lettera d), presupposto richiesto per riconoscere il titolo al rimborso delle spese legali è la declaratoria di esenzione da responsabilità a conclusione del procedimento di responsabilità.

Nella fattispecie concreta in esame gli imputati Bordenga Salvatore e Anonio Di Vita sono stati assolti dall'imputazione loro ascritta, alla luce di un giudizio di incompletezza e insufficienza della prova acquisita in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.

Il presupposto in esame risulta certamente soddisfatto laddove il procedimento penale trovi conclusione in una sentenza definitiva di assoluzione con formula piena o liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione.

L'art. 530 c.p.p. al primo comma individua una pluralità di formule assolutorie, che prendono in considerazione: l'insussistenza del fatto reato (il fatto non sussiste); la non attribuibilità della fattispecie criminosa all'imputato (l'imputato non lo ha commesso); l'inesistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa (il fatto non costituisce reato); la mancata previsione per legge del fatto come reato o che sia stato commesso da persona non imputabile.

La disposizione in esame, al secondo comma, ripropone le stesse formule assolutorie di cui al comma 1, solo aggiungendo che l'assoluzione prevista in tale secondo comma viene disposta perché non è stata raggiunta la prova piena degli elementi occorrenti per la condanna.

Entrambe le formule assolutorie escludono ogni responsabilità agli effetti penali, in esito a giudizio valutativo e di graduazione delle prove assunte, nel loro concorso, in negativo o in positivo, a qualificare la responsabilità dell'imputato.

Una sentenza che nega la responsabilità agli effetti penali dell'imputato ex art. 530, comma 2, c.p.p. è quindi di pieno proscioglimento essendo stata espunta la formula assolutoria del codice di procedura penale previgente (art. 479, comma 3) che, in assenza di prove sufficienti per pervenire alla condanna, prevedeva l'assoluzione per insufficienza di prove.

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, considerato che la disposizione non discrimina fra le diverse ipotesi di formule assolutorie prefigurate dall'art. 530 c.p.p. e non assegna all'Amministrazione un'area di discrezionalità che le consenta di sovrapporsi e sostituirsi a quella effettuata dal giudice a quo, sussiste il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per la difesa in un procedimento penale cui è stato sottoposto per ragioni di ufficio, anche in presenza di una sentenza che nega la responsabilità agli effetti penali dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. (tra le altre, cfr. TAR Piemonte Torino, sez. II, n. 916/2007 e Consiglio di Stato, sez. VI, 21 marzo 2011, n. 1713).

In ogni caso, appare opportuno evidenziare che le istanze di rimborso delle spese legali presentate dall'Ing. Salvatore Bordenga e del Geom. Antonio Di Vita risultano accoglibili anche alla luce dell'altro orientamento giurisprudenziale minoritario per il quale la mancanza di prove sufficienti fa persistere la necessità dell'accertamento della sussistenza o meno del conflitto.

La formula assolutoria "perché il fatto non costituisce reato" implica che il fatto materiale sostanzialmente esiste, solo che lo stesso non rientra esattamente nella figura astratta delineata dal legislatore, per un profilo specifico del reato e perciò non può dar luogo a condanna.

La formula assolutoria in discorso pertanto non esclude il possibile conflitto di interesse, connesso al fatto materiale in essere dal dipendente pubblico.

Come più sopra precisato nella fattispecie concreta si deve escludere la sussistenza di un conflitto di interesse tra gli atti compiuti dai dipendenti e l'ente di appartenenza e pertanto risultano accoglibili le richieste di rimborso spese legali presentate dall'Ing. Salvatore Bordenga e dal Geom. Di Vita Antonio.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente Ufficio.

Villalba, 27.12.2011



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Concettina Nicosia

Concettina Nicosia

Comune di Valfalva

via S. Maria, 10 - 31040 Valfalva (TV)

Fig. Segretario Comunale
 c.p.c. al Presidente del Consiglio
 al Gruppo consiliare "Valfalva Futura"

Col. Ansetta, L. 203/2012

OGGETTO: Rimborso spese legali – approfondimenti.

In ordine alla tematica relativa al rimborso delle spese legali agli amministratori dipendenti e non (consiglieri comunali) si sottopongono alla Sua valutazione i più attuali indirizzi.

Chiedo cortesemente di rispondermi:

Osservatorio Viminale/ Niente rimborsi spese agli amministratori locali sotto processo. È possibile il recupero di somme corrisposte per il rimborso delle spese legali, sostenute da ex amministratori locali in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere?

La giurisprudenza ha da sempre evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali stabilendo che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che avevano sostenuto le spese legali.

Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dall'art. 1720, comma 2, del codice civile concerne solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione «a causa» all'espressione «in occasione dell'incarico», contenuta nell'art. 1754 cod. civ. 1865.

In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentano il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo a un'azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa dalle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, a esito

5

commissione di reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (art. 1343 e 1418 cod. civ.).

Ma la verifica dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata. Anche in questa eventualità non era, dunque, ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali si ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con un pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate. A ciò si aggiunge che, ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.

Non è, però, sufficiente che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma deve consistere l'ulteriore condizione della mancanza di conflitto di interessi con l'ente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1265 del maggio 2010, ha affermato che il richiamo all'analogia con la disciplina dettata per i dipendenti degli enti locali non appare pertinente, poiché tale analogia «risulta correttamente evocabile solo quando emerga un vuoto normativo nell'ordinamento, che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato».

Pertanto non appare più praticabile il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali sottoposti a procedimenti penali (articolo ItaliaOggi del 16.12.2011).

QUESTIONI GIURIDICHE:

OSSERVATORIO VIMINALE/ Rimborso spese.

Possono essere rimborsate le spese di giudizio richieste dagli amministratori locali, assolti in un procedimento penale nel quale sono stati coinvolti a causa delle funzioni di amministratori pubblici?

Non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Benché in passato parte della giurisprudenza abbia ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente, a determinate condizioni,

tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata decisamente negata.


In base a tali orientamenti deve ritenersi non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'orientamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche tra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (Cass. 11/10/2013, n. 24000/13) - tratto da *www.italiainformazioni.it*.

Cordiali saluti

Dr. Massimo Manno, ex lege

Dr. Massimo Manno, ex lege



	<p>COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)</p> <p>Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it</p>
---	---

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n. 37 del
 12. MAR. 2012

Al Revisore Unico dei Conti

e, p.c.,

➤ Al Presidente del Consiglio
 Al Gruppo consiliare "Villalba Futura"

OGGETTO: Nota del Revisore Unico dei Conti del 12.03.2012. Riscontro.

Con la presente si intende dare riscontro alla nota del 12.03.2012 a firma del Revisore Unico dei Conti, Dott. Massimo Bellomo, acquisita al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 1175 nella quale vengono richiamati dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e/o dipendenti.

In primis, con riferimento alla ricorrenza, nelle fattispecie concrete oggetto di approfondimento, dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori sottoposti a procedimenti penali, si richiama quanto evidenziato già precedentemente nelle osservazioni rese con note prot. 310/int. del 26 ottobre 2011 e prot. 533/int. del 27 dicembre 2011 .

Con riferimento al recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, sentenza n. 12645 del 24 maggio 2010, che ha escluso, discostandosi dall'orientamento dominante in passato, l'applicazione analogica agli amministratori locali delle norme sui dipendenti che espressamente prevedono il rimborso delle spese legali per fatti di reato contestati a causa delle funzioni pubbliche svolte, si ricorda, come già evidenziato nella nota dello Scrivente Ufficio prot. n. 310/int. del 26 ottobre 2011, che, nella regione Sicilia, il rimborso delle spese legali sostenute dagli

amministratori è da ricondursi nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva regionale.

Gli Ermellini hanno osservato che l'art. 16 del D.P.R. n. 191 del 1979, disposizione che nell'ambito dell'ordinamento nazionale è deputata a disciplinare la materia, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'ente e non ricorra il dolo o la colpa grave del dipendente.

In passato parte della giurisprudenza riteneva di poter estendere la disciplina dei dipendenti pubblici anche agli amministratori locali, relativamente al rimborso delle spese legali utilizzando l'analogia, con un ragionamento per similitudine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che il ricorso all'analogia è giustificato dalla presenza nell'ordinamento di un vuoto normativo e dalla necessità di dover colmare la lacuna, ma tali presupposti non sono stati riscontrati nel caso in esame.

Ha osservato che l'amministratore di un Ente Locale presta la propria attività lavorativa non come un pubblico impiegato e non può essere assimilato ad un lavoratore subordinato. Il Legislatore, osserva la Corte di Cassazione, intenzionalmente non ha esteso la disciplina dei dipendenti pubblici agli amministratori locali poiché si tratta di due fattispecie distinte e non identiche; gli amministratori pubblici, infatti, non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini e solo a questi - e non al Comune di appartenenza - rispondono del proprio operato.

Ciò vale per l'ordinamento nazionale.

Come già evidenziato nella precedente nota nella quale si è proceduto a ricostruire il quadro normativo che regola la materia del rimborso spese legali sostenute dagli amministratori si è evidenziato che, nella regione Sicilia, il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, per fatti connessi con l'espletamento del servizio, è da ricondursi nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva regionale.

La norma regionale che disciplina la possibilità di rimborso delle spese legali è prioritariamente l'art. 39 della l.r. 29.12.1980, n. 145, che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in

ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della L.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede: "1. L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

Come è evidente, alla luce delle suesposte osservazioni, il recente arresto giurisprudenziale non può valere per l'ordinamento regionale siciliano, per il quale agli amministratori spetta il rimborso delle spese legali sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio in procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa, non in forza dell'applicazione analogica di una disposizione normativa relativa ai dipendenti pubblici, ma in forza dell'applicazione diretta di una disposizione normativa che ad essi espressamente si riferisce.

Ad abundantiam, si richiama, altresì, l'art 23 del vigente Statuto Comunale che recita: "Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.


L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1, dovranno essere rimborsate dall'ente."

Tanto si comunica per dovere di ufficio.

Villalba, 12.04.2012

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Concettina Nicosia







Insieme per Villalba

Il gruppo consiliare di minoranza *Villalba Futura*, erede della precedente Amministrazione Zoda, ha presentato un'interrogazione mistificando i fatti di due procedimenti di rimborso spese legali, con il solo fine di alimentare odio e divisioni per arrecare un danno ingiusto agli avversari politici con il rinvio a dismisura del rimborso.

ESPONIAMO I FATTI:

IL PRIMO PROCEDIMENTO è di rimborso delle spese legali a Salvatore Bordenga ed a Calogero Plumeri, entrambi denunciati dall'ex sindaco Zoda per una interrogazione presentata nel 2007, nella qualità di Consiglieri, sulla revoca di un incarico a un tecnico sfociata, poi, in un oneroso contenzioso per il comune. Sull'opposizione di Zoda alla proposta di archiviazione della Procura, il GIP del Tribunale di Palermo nel 2009 con un provvedimento esemplare ha dichiarata infondata la denuncia ordinandone l'archiviazione. Zoda ricorreva in Cassazione, ma la Suprema Corte non solo dichiara inammissibile il ricorso ma lo condannava al pagamento di una ammenda.

I Consiglieri Bordenga e Plumeri sono stati costretti a difendersi dall'ingiusta aggressione giudiziaria subita. Nel giugno 2010 hanno presentato istanza di rimborso delle spese legali pari a €.13.399,77 (2 gradi di giudizio per 2 persone) e, a distanza di circa 2 anni, ancora non hanno ricevuto un centesimo.

IL SECONDO PROCEDIMENTO riguarda il rimborso spese legali ad Antonio Di Vita e Salvatore Bordenga che nella qualità di tecnici del Comune hanno subito un procedimento penale, protrattosi dal 2006 al 2010, per abuso d'ufficio, che si è concluso con la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Caltanissetta poi confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Una vicenda assurda e conseguente ad un episodio paradossale ed insensato, ingigantito dalla precedente mala-amministrazione comunale che ha svolto un ruolo conflittuale non indifferente, alimentando un clima di odio che ha danneggiato l'intera comunità Villalbese.

I dipendenti comunali Bordenga e Divita sono stati costretti, quindi, a difendersi dall'ingiusta denuncia subita. Nel 2005 sono stati regolarmente autorizzati dal Comune a nominare un proprio legale di fiducia. Intervenuta l'assoluzione, nel luglio 2010 hanno richiesto il rimborso delle spese legali pari a €.61.205,15 (3 gradi di giudizio per 2 persone) e, a distanza di circa 2 anni, ancora non hanno ricevuto un centesimo.

A NOSTRO PARERE UNA SANA E CORRETTA AMMINISTRAZIONE AVREBBE POTUTO EVITARE TALI DEBITI.

Agli amministratori Bordenga Salvatore, Plumeri Calogero e Divita Antonio, **CON LA MASSIMA TRASPARENZA E NEL RISPETTO DELLA LEGGE**, ora è stato deliberato il rimborso delle spese legali dovute, dopo aver eseguito dei controlli che vanno ben oltre quelli rituali adottati in atti similari.

Confermiamo ancora una volta che **NOI SIAMO IMPEGNATI A DEFINIRE CON ONESTÀ E TRASPARENZA GLI ONEROSI CONTENZIOSI EREDITATI.**

Villalba, 19 aprile 2012

GRUPPO CONSILIARE "Insieme per Villalba"

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Ing. Salvatore Bordenga

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al
_____ e registrata al n. _____ Registro Pubblicazioni.

Villalba, li _____

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine non sono state prodotte opposizioni.

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in quanto:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 10 giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991.

sono decorsi 15 giorni di pubblicazione;

Villalba, li _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Concettina Nicosia